

Legge regionale 17 dicembre 1980 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 4

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Regione la graduatoria unica regionale prevista dall' articolo 26 septies, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La graduatoria unica è articolata per livelli funzionali statali e, nell' ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti e le convenzioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

L' individuazione dei profili professionali risulterà anche dall' esame dei progetti specifici relativi.

I giovani che hanno superato l' esame previsto nell' articolo 2 della presente legge, sono iscritti, con deliberazione della Giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l' esame stesso.

L' iscrizione nella graduatoria avviene secondo l' ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il rapporto di lavoro.

Nei confronti dei giovani il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio alla medesima data, l' ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nell' esame di idoneità.

A parità di condizioni, l' ordine di precedenza nella graduatoria è determinato in base ai criteri indicati nell' articolo 5 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.